

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 – Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, dalla Roggia Luva e dal Fiume Dora Baltea nei Comuni di Strambino (TO) e di Caravino (TO), ad uso agricolo, assentita alla Società Semplice Agricola Il Cerro con la D.D. n. 547-4343 del 17/07/2023. RINNOVO Pratica n. A/1273. ASSENSO.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 455-3185 del 03/07/2026; Pratica n. A/1273.

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Società Semplice Agricola Il Cerro, con sede legale nel Comune di Strambino, in Via Maioletto n. 66, 10019 – C.F./P.IVA 12818010014, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, dalla Roggia Luva e dal Fiume Dora Baltea nei Comuni di Strambino (TO) e di Caravino (TO), ad uso agricolo (irriguo), per l'irrigazione dei terreni descritti in premessa, aventi la superficie complessiva di Ha 10.74.84, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento dell'acqua dalla Roggia Luva potrà essere saltuariamente effettuato, fino al 30 Settembre 2026, nei limiti strettamente indispensabili, secondo le modalità di cui al

successivo punto b); per le annualità successive il titolare dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo ed in unica soluzione con le altre utenze esistenti sull'asta, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

2. per quanto riguarda gli ulteriori punti di prelievo il rinnovo della licenza di attingimento è viceversa assentito per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite. L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di stazione di pompaggio mobile con trattrice e pompa azionata da presa di forza, in modo che la portata massima non superi i l/s massimi 6 e l/s medi 0,37, per un prelievo massimo annuo che non superi i 3900 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
3. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo (irriguo) per l'irrigazione dei terreni siti nei Comuni di Strambino e Caravino, elencati in dettaglio nell'apposito documento conservato negli archivi della Città metropolitana di Torino;
4. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale o inferiore al deflusso ecologico, per la Roggia Luva pari a 300 l/s – per il Torrente Chiusella pari a 1890 l/s (giugno) e 1.050 (luglio, agosto e settembre) – per la Dora Baltea pari a 34.500 l/s (giugno) e 19.135 l/s (luglio, agosto e settembre);

5. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizi o ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone dovuto per uso agricolo relativo all'annualità 2026, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
8. ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 la presente licenza non potrà più essere oggetto di un ulteriore provvedimento autorizzativo. Ove il titolare abbia necessità di continuare il prelievo dell'acqua, dovrà presentare a questa Direzione, con congruo anticipo, domanda di concessione poliennale di derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 10R/2003;

(... omissis ...)